

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6406 del 17/12/2021
Oggetto	Variante sostanziale di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale COMUNE: Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano TITOLARE: Rocca Srl CODICE PRATICA N. BO20A0027
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6529 del 14/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

---

**OGGETTO:** Variante sostanziale di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale

**COMUNE:** Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano

**TITOLARE:** Rocca Srl

**CODICE PRATICA N.** BO20A0027

### LA DIRIGENTE

**Richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**Viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di

rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**Viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di

qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**Vista** l'istanza assunta al Prot. n. PG/2020/135614 del 22/09/2020 pratica BO20A0027, presentata da Amianti Elisabetta in qualità di Legale Rappresentante della ditta Rocca Srl, C.F./P.IVA 03412940375, con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano in via G. Di Vittorio, 29-31, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano ad uso lavaggio manufatti zincati nei vari cicli di lavorazione, mediante la perforazione di 1 pozzo;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 5939 del 04/12/2020 (pratica n. BO20A0027) rilasciata alla ditta Rocca Srl, C.F./P.IVA 03412940375, con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano in via G. Di Vittorio, 29-31, di autorizzazione alla perforazione di 1 pozzo nel comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano sul terreno di proprietà della ditta Alea Srl a ciò consenziente, distinto nel NCT del medesimo Comune al foglio 38 mappale 137 contenente le seguenti condizioni:

- la profondità massima del pozzo deve essere di 90 mt da p.c. con diametro massimo di 200 mm;
- il prelievo massimo concedibile sarà di 25.000 mc/anno con portata massima di 4 l/s;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile all'uso "industriale" ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. c) della L.R. n. 3/1999, come precisato con DGR n. 1225/2001;

**Vista** la Relazione di asseverazione dell'osservanza delle prescrizioni d'autorizzazione assunta al Prot. n. PG/2021/183589 del 29/11/2021 a firma congiunta del professionista incaricato della direzione dei Lavori e della ditta esecutrice con cui si rettificano i seguenti dati di progetto:

- la profondità raggiunta è stata di m. 67 dal p.c. in quanto sino alla profondità di m. 52 dal p.c., come indicato nella autorizzazione n. 5939 del 04/12/2020, non sono stati attraversati acquiferi in grado di soddisfare il prelievo richiesto;

- perforazione del pozzo in nuova posizione, per comodità di allestimento, nel punto avente le coordinate geografiche UTM RER X: 672.789, Y: 931.271;

- il diametro del pozzo in PVC è di 180 mm al cui interno è posta, alla profondità di m. 56 dal p.c., una pompa della potenza di 1,5 kW, regolata alla portata massima di 2,2 l/s;

**Vista** la richiesta assunta al Prot. n. PG/2020/166741 del 17/11/2020 con la quale la ditta richiede l'accorpamento della pratica n. BO01A2806/07RN01 alla BO20A0027 in quanto le due pratiche fanno riferimento a due pozzi utilizzati dal medesimo stabilimento e per il medesimo ciclo produttivo;

**Richiamata** la determinazione n. 12609 del 01/10/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale è stata assentita alla ditta Rocca Srl, C.F./P.IVA 03412940375, con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano in via G. Di Vittorio, 29-31, la concessione di acqua pubblica sotterranea ad uso lavaggio manufatti zincati con portata massima di 7 l/s e per un volume annuo di 41.000 mc, mediante un pozzo avente profondità di 120 m dal p.c., con scadenza 31/12/2024 (pratica BO01A2806/07RN01);

**Ritenuto** pertanto di unire i due procedimenti di concessione all'interno dell'unico procedimento di:

- variante sostanziale ai sensi dell'art. 31, comma 1, del R.R. 41/2001 della concessione rilasciata con determinazione regionale n. 12609 del 01/10/2015 (pratica BO01A2806/07RN01)
- con autorizzazione di perforazione di nuovo pozzo (determinazione ARPAE n. 5939 del 04/12/2020) in aggiunta di quello esistente ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001 (pratica BO21A0027);

e di attribuire alla pratica unificata il codice unico BO21A0027;

**Verificato** che, in riferimento al procedimento unificato di concessione da 2 pozzi, dall'esame della documentazione risulta che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi sono:

- Pozzo 1 (concessione n. 12609 del 01/10/2015): la portata massima viene richiesta in riduzione da 7 l/s a 1,5 l/s, il volume annuo in riduzione da 41.000 mc a 16.000 mc;
- Pozzo 2 (autorizzazione n. 5939 del 04/12/2020): la portata massima richiesta è di 2,2 l/s e il volume annuo di 25.000 mc;
- la portata massima complessiva è pertanto ridotta a 3,7 l/s e il volume massimo complessivo è rimasto invariato a 41.000 mc/anno;
- l'uso è per lavaggio di manufatti zincati, unico per entrambi i pozzi;

**Dato atto** che l'analisi di congruità del prelievo richiesto con la pianificazione di settore nonché la compatibilità rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione

distrettuale per il corpo idrico interessato, effettuate nella determinazione di autorizzazione alla perforazione su indicata, rimangono confermate in riferimento a:

- la variante sostanziale della concessione esistente;
- la diminuzione di profondità della perforazione del nuovo pozzo;
- l'ubicazione finale del nuovo pozzo;

**Verificato** che il concessionario è in regola con i pagamenti dei canoni di concessione n. 12609 del 01/10/2015 fino al 31/12/2020;

**Verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- del canone di concessione per l'anno **2021**, pari ad **€ 2.113,24**;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di **€ 43,64**, in aggiunta all'importo versato per la concessione n. 12609 del 01/10/2015;

**Ritenuto** pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- deve essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno - e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 13/12/2021 (assunta agli atti al prot. PG/2021/190918 del 13/12/2021);

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**Visto** il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di **rilasciare** alla ditta Rocca Srl, C.F./P.IVA 03412940375, con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano in via G. Di Vittorio, 29-31, nella persona del suo legale rappresentante, la **variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica** sotterranea, in comune di Valsamoggia (Bo) - Loc. Crespellano, mediante 2 pozzi ubicati sul terreno di proprietà della ditta Alea Srl a ciò consenziente, così identificati catastalmente:

Pozzo 1: al Foglio 38, mappale 840;

Pozzo 2: al Foglio 38, mappale 137;

ad uso lavaggio manufatti zincati nei vari cicli di lavorazione, rilasciata con determinazione n. 12609 del 01/10/2015 e nuova perforazione autorizzata con determinazione n. 5939 del 04/12/2020, alle seguenti condizioni:

- a) **il prelievo è stabilito** in:

Pozzo 1: porta massima 1,5 l/s, volume massimo 16.000 mc/anno;

Pozzo 2: porta massima 2,2 l/s, volume massimo 25.000 mc/anno;

per una portata massima di esercizio complessiva di **3,7 l/s** e volume complessivo annuo di **41.000 mc**;

- b) **il prelievo è stabilito** con portata massima di esercizio complessiva di 3,7 l/s e volume complessivo annuo di 41.000 mc;

- a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

- b) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2030**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di

procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a uso "industriale", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 2.113,24 per l'anno 2021**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.

- 6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 7) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **2.113,24**, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 1.778,60 e € 291,00 per un totale di € 2.069,60 (in riferimento al procedimento BO01A2806/07RN01), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € 41,64 e che **è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 12) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web

istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla ditta Rocca Srl, C.F./P.IVA 03412940375, con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano in via G. Di Vittorio, 29-31, nella persona del suo legale rappresentante.

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) il prelievo avviene nei punti aventi le coordinate geografiche:

- Pozzo 1: UTMER X: 672.856, Y: 931.247, su terreno di proprietà della ditta Alea srl individuato nel Foglio 38, mappale 840 del NCT del Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano;

- Pozzo 2: UTMER X: 672.789, Y: 931.271, su terreno di proprietà della ditta Alea srl individuato nel Foglio 38, mappale 137 del NCT del Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano;

così come indicato nelle planimetrie catastali agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoide Reno-Lavino - Confinato Inferiore", codice ER 2442ER-DQ2-CCI, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa sono costituite da:

- Pozzo 1: un pozzo esistente profondo 120 m p.c. costituito da una colonna di captazione del diametro di 180 mm, fenestrazione da 57 a 72 m p.c.;

- Pozzo : un pozzo profondo 67 m p.c. costituito da una colonna di captazione del diametro di 180 mm con fenestrazione da 58 a 64 m p.c.;

C) i pozzi sono equipaggiati con:

- Pozzo 1: una elettropompa sommersa della potenza di 5 kW, regolata alla portata massima di esercizio di 1,5 l/s, per un volume annuo di 16.000 mc;

- Pozzo 2: una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 kW, regolata alla portata massima di esercizio di 2,2 l/s, per un volume annuo di 25.000 mc;

D) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **3,7 l/s** per complessivi **41.000 mc/anno**;

F) la risorsa è utilizzata per il lavaggio di manufatti zincati nei vari cicli di lavorazione;

G) il prelievo è assimilabile all'uso "industriale" ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. c) della L.R. n. 3/1999, come precisato con DGR n. 1225/2001;

H) il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

I) il monitoraggio del corpo idrico oggetto del prelievo avviene tramite misura manuale del livello piezometrico;

## **Art. 2**

### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3**

### **Prescrizioni**

Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno - e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

#### **Art.4**

##### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

## Art. 6

### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2030.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2030**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

## Art. 7

### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente

può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

## **Art.8**

### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

## **Art. 9**

### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

## **EPILOGO**

La sottoscritta Amianti Elisabetta in qualità di Legale Rappresentante della ditta Rocca Srl, C.F./P.IVA 03412940375, con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano in via G. Di Vittorio, 29-31, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**